

Il caso. Il criterio per escluderli dal pagamento

Per gli edifici religiosi vale l'interesse collettivo

LE CONDIZIONI I giudici richiedono un doppio requisito: soggettivo e oggettivo, legato alla destinazione dei lavori effettuati

Altra questione di rilievo è se sia dovuto il contributo di costruzione nel caso di realizzazione di edifici destinati al culto. Questi edifici, essendo riconducibili a opere di urbanizzazione secondaria, rientrerebbero nelle ipotesi di esenzione già contemplate dall'articolo 9 della legge Bucalossi e poi trasfuse nell'articolo 17 del Dpr 380/2001. Tale norma infatti, al comma 3, lettera c), dispone che il contributo non è dovuto «per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici».

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria già elencate dall'articolo 4 della legge 847/1964 (nel testo introdotto dalla legge 865/1971 e fatto salvo dall'articolo 1 del Dlgs 179/2009) sono individuate dall'articolo 16, commi 7, 7-bis e 8 del Testo unico e tra quelle secondarie rientrano espressamente anche le «chiese e altri edifici religiosi».

Al riguardo il Tar Puglia-Bari (sezione II, sentenza n. 497/2011), richiamando precedenti orientamenti della stessa sezione (n. 1246/2010) e del Consiglio di Stato (sezione IV, sentenza n. 3359/2009) ha recentemente ricordato che la ratio della disposizione è quella di agevolare l'esecuzione di opere destinate al soddisfacimento di interessi pubblici da cui la collettività possa trarre un'utilità e per poter fruire dell'esenzione devono concorrere due requisiti, uno oggettivo e uno soggettivo. Il primo riguarda il carattere pubblico o comunque di interesse generale degli interventi da realizzare, mentre il secondo sussiste quando le opere vengono eseguite da un ente istituzionalmente competente, oppure da soggetti anche privati che non agiscano per scopo di lucro o che abbiano un legame istituzionale con l'azione dell'amministrazione volta alla cura di interessi pubblici, come nel caso di un concessionario. Così, ad esempio, dovrà escludersi il diritto all'esenzione nel caso di costruzione di una cappella privata da parte di una confraternita in un'area cimiteriale, mancando il requisito oggettivo della destinazione dell'opera alla collettività, essendo la stessa destinata solo agli associati (Consiglio giustizia amministrativa della Sicilia n. 534/2009).

Nel caso esaminato dal Tar Puglia, i giudici hanno ritenuto non determinante, al fine dell'esenzione, il fatto che l'intervento costruttivo non fosse stato realizzato «in attuazione di strumenti urbanistici». Ciò in quanto l'opera (un «centro sociale della spiritualità» annesso a un'oasi francescana) andava comunque ricondotto tra quelle «di interesse generale» dalla cui realizzazione trae vantaggio tutta la collettività che ne avrebbe fruito dopo la sua costruzione.

Si segnala, tuttavia, un più restrittivo orientamento giurisprudenziale riferito ai luoghi di culti (Tar Marche, n. 899/2003), intesi come opere di urbanizzazione secondaria vere e proprie, secondo cui - con la gratuità - si è inteso incentivare soltanto la dotazione di quelle infrastrutture che dessero ordinata e coerente attuazione alle previsioni urbanistiche approvate e/o concordate o fatte proprie dall'autorità comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA